



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 15 marzo 2017

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, 1° comma, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti dello Statuto, della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, e di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015 adottati e fatti propri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

ART. 2

FINALITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

2.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di eticità.

2.2 Nella gestione del patrimonio la Fondazione definisce le politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica, osservando i seguenti criteri:

- a)ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b)adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

2.3 La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

2.4 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio e, ove possibile, incremento dello stesso patrimonio;
- b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici della Fondazione;
- c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

2.5 Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- b) adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- c) opera ottimizzando la combinazione del rischio e della redditività attesi, seguendo principi di adeguata diversificazione, efficienza, economicità, qualità e liquidabilità degli strumenti finanziari utilizzati, in coerenza con le decisioni di investimento adottate.

2.6 La Fondazione persegue l'obiettivo di diversificare il rischio degli investimenti, di cui all'art. 2 del Protocollo d'Intesa MEF-ACRI, allo scopo di ricondurre nel tempo l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) nel limite di un terzo dell'attivo di bilancio, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio in relazione alle condizioni di mercato e compatibilmente con le stesse.

2.7 Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio.

ART. 3

FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

3.1 In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione, ove possibile, alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati in un orizzonte pluriennale.

PARTE III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA'

NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ART. 4

SEPARAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITA'

4.1 L'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

ART. 5

ORGANO DI INDIRIZZO

5.1 Sono di competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- a) definizione delle linee generali di impiego e alla politica degli investimenti e degli accantonamenti, ivi compresi gli immobili derivanti da eredità/donazioni;
- b) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico del territorio e la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione;
- c) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
- d) individuazione degli obiettivi di consistenza del Fondo stabilizzazione delle erogazioni.

5.2 Nella definizione delle linee strategiche, l'Organo di Indirizzo decide in merito:

- a) alle classi di attività oggetto di investimento;
- b) alla tipologia delle modalità di gestione del patrimonio;
- c) alla definizione dei principi generali di eventuali immobilizzazioni del portafoglio.

5.3 L'Organo di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

5.4 Se la gestione del patrimonio è affidata all'esterno, l'Organo di Indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'affidamento ad intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998. La scelta del gestore deve corrispondere

all'esclusivo interesse della Fondazione e tener conto di eventuali conflitti di interessi.

ART. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di Indirizzo.

6.2 In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la concreta allocazione delle disponibilità nelle diverse tipologie di investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di Indirizzo;
- b) l'amministrazione degli investimenti strategici e l'esercizio dei relativi diritti;
- c) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate, nell'ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti deliberate dall'Organo di Indirizzo;
- d) la verifica periodica del rispetto delle politiche di investimento;
- e) il potere di proposta all'Organo di Indirizzo relativamente alle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.

6.3 Nell'ambito della concreta allocazione delle disponibilità, il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente e/o il Segretario Generale la gestione del portafoglio con onere degli stessi di darne conto al Consiglio medesimo.

ART. 7

INFORMATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno due volte l'anno all'Organo di Indirizzo circa l'andamento degli investimenti, compresi gli impieghi strategici con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

ART. 8

STRUTTURA OPERATIVA INTERNA

8.1 La struttura operativa della Fondazione, coordinata dal Segretario Generale, supporta le decisioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di:

- a) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;

b) monitorare le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

PARTE IV - INVESTIMENTI

ART. 9

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

9.1 In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "portafoglio immobilizzato" e il "portafoglio non immobilizzato/circolante".

9.2 Il "portafoglio immobilizzato" è formato dall'investimento nella società bancaria conferitaria, da quegli investimenti a lungo termine realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali successivamente alla loro effettuazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

9.3 Il "portafoglio non immobilizzato/circolante" deve avere un profilo rischio/rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del "portafoglio immobilizzato". Di ciò l'Organo di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

ART. 10

MODALITA' DIRETTA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

10.1 La gestione del patrimonio avviene di norma in forma diretta, salvo l'affidamento all'esterno ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998.

10.2 La disponibilità liquida, relativamente alla parte non impegnata in titoli, è gestita direttamente dalla Fondazione limitatamente alla funzionalità corrente e per far fronte alle erogazioni secondo le modalità definite dall'Organo di Indirizzo.

ART. 11

INDEBITAMENTO

11.1 La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

PARTE V - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE

ART. 12

MONITORAGGIO

12.1 La struttura operativa della Fondazione, coordinata dal Segretario Generale, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica dei risultati conseguiti.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e di rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

ART. 13

RENDICONTAZIONE

13.1 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il tipo di investimento.

13.2 Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

13.3 La Relazione economica e finanziaria è redatta in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

PARTE VI - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA

ART. 14

PUBBLICITA'

14.1 Il presente Regolamento, una volta approvato, verrà reso pubblico nelle seguenti forme:

- a) invio all'Autorità di Vigilanza;
- b) consultazione presso la sede della Fondazione;
- c) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

15.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017.